TESTO UNICO LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI REGI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI IN ROMA

Art. 11

Art. 12, 2° comma, e art. 1 R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2272; art. 6 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782

Con speciale regolamento da approvarsi con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite: la pianta organica del personale per ciascuno dei Regi istituti predetti e le norme occorrenti per la esecuzione delle disposizioni del presente testo unico. Detta pianta dovra' prevedere, nei riguardi del personale sanitario, oltre ai medici con qualifica di aiuto e di assistente, un posto di direttore dell'Istituto per lo studio e la cura del cancro, un posto di direttore e medico primario dermosifilografo dell'Istituto ospitaliero dermosifilopatico di Santa Maria e San Gallicano, un posto di medico primario radiologo con funzioni di vice direttore ed un posto di chirurgo primario.

Versione in vigore dal 26 ottobre 1932, non più in vigore dal 19 dicembre 1954 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la costituzione ed il funzionamento dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri in Roma
Estremi	Regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 ottobre 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-costituzione-ed-il-funzionamento-dei-regi-istituti/art-11-art-12-2-comma-e-art-1-r-decreto-12-dicembre-1926-n-2272-art-6-r/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it